

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1859.

Istituzione e ordinamento della scuola media statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme generali

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

Fini e durata della scuola

In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di primo grado.

La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

Art. 2.

Piano di studi.

Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, numero 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica.

Sono inoltre obbligatorie nella prima classe le applicazioni tecniche e l'educazione musicale che diventano facoltative nelle classi successive.

Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino, che consentono di dare all'alunno una prima idea delle affinità e differenze fra le due lingue.

Come materia autonoma, l'insegnamento del latino ha inizio in terza classe; tale materia è facoltativa.

L'alunno che intenda seguire insegnamenti facoltativi può sceglierne uno o più all'inizio di ogni anno scolastico.

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 3.

Programmi e orari d'insegnamento

I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore.

L'orario complessivo degli insegnamenti obbligatori non può superare le 26 ore settimanali.

Secondo le modalità da stabilirsi con ordinanza di Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilità locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attività complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza è facoltativa e gratuita.

CAPO II.

ALUNNI ED ESAMI

Art. 4.

Ammissione e frequenza.

Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

Art. 5.

Promozione, idoneità e licenza.

Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore, quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo articolo 6.

Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° o il 13° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il 14° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Art. 6.

Valore della licenza.

L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, esame di Stato.

La Commissione esaminatrice è composta secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole istituti di istruzione secondari, di 2° grado; coloro che intendono iscriversi al liceo classico debbono superare anche la prova relativa all'insegnamento di latino cui all'articolo 2.

Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza: la prova di latino può essere ugualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si conseguì il diploma di licenza e, per coloro che vogliono integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina.

Il diploma di maturità scientifica permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia.

Art. 7.

Libretto scolastico

E' istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al *curriculum*, alla preparazione e alle attitudini dell'alunno. Il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria.

CAPO III

OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 8.

Adempimento dell'obbligo

I genitori dell'obligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obligato, purchè dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sullo obbligo scolastico.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti allo obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 9.

Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo

Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di testo, materiale didattico, refezioni e altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle località di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo della presente legge.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per ciechi anche se accolti come interni in istituti specializzati.

TITOLO II

Norme particolari

Art. 10.

Istituzione

Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Entro il 1° ottobre 1966, la scuola media sarà istituita in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra località in cui si ravvisi la necessità dell'istituzione stessa.

Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. Ogni classe è costituita, di norma, di non più di 25 alunni e, in ogni caso, di non più di 30.

Possono funzionare classi collaterali, nonchè corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso Comune o in Comuni vicini.

Le istituzioni di cui ai commi precedenti sono promosse secondo piani annuali di sviluppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per il tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneità dei locali ed alla possibilità di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi vicini.

A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Possono far parte del consorzio anche altri enti.

Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni non possono funzionare corsi o classi distaccati, nè possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per gli interni e con quello per il tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria secondaria di primo grado, sulla base degli insegnamenti previsti dalla presente legge, semprechè vi siano almeno quindici obligati che abbiano conseguito la licenza elementare.

Art. 11.

Classi di aggiornamento

Nella scuola media è data facoltà di istituire classi di aggiornamento che si affiancano alla prima e alla terza.

Alla prima classe di aggiornamento possono accedere gli alunni bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media.

Alla terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano conseguito la licenza di scuola media perchè respinti.

Le classi di aggiornamento non possono avere più di 15 alunni ciascuna: ad esse vengono destinati insegnanti particolarmente qualificati.

Art. 12.

Classi differenziali

Possono essere istituite classi differenziali per alunni disadatti scolastici.

Con apposite norme regolamentari, saranno disciplinate anche la scelta degli alunni da assegnare a tali classi, le forme adeguate di assistenza. L'istituzione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi, ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento delle classi stesse.

Della Commissione, che dovrà procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi, faranno parte due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto in pedagogia.

Le classi differenziali non possono avere più di 15 alunni.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, sono stabiliti per le classi differenziali, che possono avere un calendario speciale, appositi programmi e orari d'insegnamento.

Art. 13.

Materie, gruppi di materie e condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di con-

certo con quello per il tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento.

Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonché gli obblighi d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

In particolare, nelle scuole con almeno sei corsi si istituisce una cattedra di ruolo di educazione musicale con l'obbligo per l'insegnante di organizzare, d'intesa con la presidenza, anche attività ricreative; si istituisce altresì una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche per ogni quattro corsi.

Lo stato giuridico e il trattamento economico sono: per il personale direttivo ed insegnante, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo B; per il personale di segreteria e della carriera ausiliaria a carico dello Stato, quelli previsti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo C.

Art. 14.

Variazioni di organico

Alle variazioni del numero complessivo dei corsi, delle classi e dei posti in organico, si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo di cui al precedente articolo 10.

La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i limiti del numero complessivo fissato a norma del precedente comma, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 15.

Oneri dei Comuni

Il Comune è tenuto a fornire, oltre a locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.

Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'articolo 10.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16.

Trasformazione delle scuole attuali

A partire dal 1° ottobre 1963, le preesistenti scuole medie, le scuole secondarie di avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado sono trasformate in scuole medie in conformità al nuovo ordinamento.

Da tale data avrà inizio il funzionamento della prima classe, e, negli anni successivi, della seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe funzionanti secondo il precedente ordinamento, nonché le corrispondenti classi delle scuole di cui al secondo comma dell'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503.

I corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica a datare dal 1° ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie secondo le modalità di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione che ne integrerà i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati.

Le scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori delle rispettive scuole, istituti o conservatori.

Sono trasformate in scuole medie, con le predette modalità, le scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi. I programmi e gli orari di tali scuole verranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse.

Art. 17.

Inquadramento del personale di ruolo

Il personale di ruolo, direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico e non insegnante, delle attuali scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte di primo grado e dei trienni inferiori degli istituti d'arte è collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media conservando, ad ogni effetto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio dai ruoli di appartenenza a quelli della scuola media, e si provvederà all'inquadramento degli insegnanti del triennio inferiore dei conservatori di musica.

Art. 18.

Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmi

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio degli insegnanti di scuole secondarie di primo grado di materie non previste nei programmi di insegnamento, di cui alla presente legge, dai ruoli di appartenenza a quelli di altra scuola secondaria.

Agli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità a norma della legge 3 agosto 1957, n. 744, per materie non previste nei programmi della scuola media, sarà consentito il passaggio ad altro insegnamento, sempreché abbiano la relativa abilitazione o la conseguano nel termine che sarà stabilito nel decreto di cui al primo comma del presente articolo. Il passaggio ad altro insegnamento è consentito anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento.

Art. 19.

Inquadramento del personale non insegnante delle scuole d'avviamento

Il personale non insegnante che alla data di entrata in vigore della presente legge presta lodevole servizio nelle scuole secondarie di avviamento professionale, a domanda, viene collocato:

a) nei corrispondenti ruoli organici della scuola media, ove risulti regolarmente assunto nei ruoli della Amministrazione comunale tenuta a fornire il personale di segreteria ed ausiliario a sensi delle norme vigenti;

b) nei corrispondenti ruoli aggiunti della Scuola media, ove si tratti di personale non di ruolo, a carico dell'Amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi nella scuola, anche successivamente al 1° ottobre 1963, l'anzianità di servizio prescritta dall'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'inquadramento.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il collocamento del personale anzidetto nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti.

Art. 20.

Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all'atto dell'entrata in vigore della legge

Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente articolo 16 nonché per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettiva da esso sostenuta per le stesse scuole nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del richiamato articolo 16.

Art. 21.

Validità dei diplomi di ammissione alla scuola media

Sono validi per l'iscrizione alla prima classe della scuola media anche i diplomi di ammissione conseguiti anteriormente alle trasformazioni previste dal precedente articolo 16.

Art. 22.

Classi sperimentali

Gli alunni iscritti nelle classi sperimentali di scuola media unificata istituite dal Ministero della pubblica istruzione presso scuole medie o di avviamento proseguono gli studi a norma dell'articolo 16 della presente legge; le promozioni e la licenza da essi conseguite hanno valore legale a tutti gli effetti.

L'accesso alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado degli alunni di cui al precedente comma è regolato secondo il disposto del quarto e del quinto comma del precedente articolo 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione disporrà l'organizzazione di corsi di latino che mettano i predetti alunni in condizione di poter fruire delle disposizioni dei precedenti commi.

Gli alunni che abbiano superato gli esami finali della ottava classe di cui al secondo comma dell'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto

del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, avranno accesso alle scuole e agli istituti secondari di secondo grado sulla base delle norme attualmente in vigore per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento professionale, per i quali nulla è innovato.

Art. 23.

Modificazioni di programmi

Nei termini previsti per la graduale applicazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a modificare in conseguenza i programmi di studio del latino nei licei e negli istituti magistrali.

Art. 24.

Variazioni di bilancio e modificazioni alla denominazione dei capitoli

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nonché alle necessarie modificazioni nella denominazione dei competenti capitoli.

Art. 25.

Norma di abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TAVIANI —
TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860.

Impiego pacifico dell'energia nucleare.

La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonché i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile valgono inoltre le seguenti definizioni: